

INTRODUZIONE

La questione delle minoranze religiose è sempre più viva che mai. È salita agli onori della cronaca internazionale la notizia che, dall'agosto del 2017, più di 700.000 musulmani Rohingya sono stati costretti a fuggire dalle violenze e dalle persecuzioni da parte delle forze di sicurezza birmane, in un'ottica di "pulizia etnica", provocando un esodo di massa verso il confine tra Bangladesh e Myanmar¹. Ancora, nella regione autonoma dello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina, gli Uiguri, un'etnia di origine turca e minoranza musulmana, sono stati rinchiusi in campi di prigionia, al fine di rieducarli, secondo una campagna di repressione del terrorismo, lanciata dal governo di Pechino². Sempre nella Repubblica Popolare Cinese, i membri della Chiesa di Dio Onnipotente, un nuovo movimento religioso di origine cristiana, considerata dalle autorità cinesi un "culto maligno", è sottoposta a una repressione sin dalla sua fondazione nel 1991 e continua registrare casi di arresti, torture e omicidi extragiudiziali³. Mentre nella vicina Russia, i Testimoni di Geova sono stati messi al bando in seguito a una sentenza del 2017 della Corte Suprema, la quale ha accolto la richiesta del Ministero di Giustizia di chiudere il Centro Amministrativo, di sciogliere le associazioni religiose locali che fanno parte della sua struttura e di trasferire alla Federazione Russa tutte le proprietà e i beni dell'organizzazione religiosa sciolta, perché "estremista"⁴. Già nel 2010, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo aveva condannato il governo di Mosca per aver violato la libertà religiosa e di associazione, sanciti dagli articoli 9 e 11 della Convenzione⁵. Ciò nonostante, si sono susseguiti

¹ UN Human Rights Office (OHCHR), *Oral update of the High Commissioner for Human Rights on Situation of human rights of Rohingya people*, A/HRC/38/CRP.2, 3 luglio 2018, disponibile in <https://www.ohchr.org/en/statements/2018/07/thousands-rohingya-refugees-continue-flee-violence>.

² Human Rights Watch, *"Eradicating Ideological Viruses". China's Campaign of Repression Against Xinjiang's Muslims*, pubblicato online il 9 settembre 2018, disponibile in <https://www.hrw.org/report/2018/09/09/eradicating-ideological-viruses/chinas-campaign-repression-against-xinjiangs>.

³ Cfr. M. INTROVIGNE, *Alla scoperta della Chiesa di Dio Onnipotente. Il movimento religioso più perseguitato in Cina*, Elledici, Torino, 2019; Rapporto COI Cina – Chiesa di Dio Onnipotente (19 marzo 2019), Human Rights Legal Clinic, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi Roma Tre, disponibile in <http://protezioneinternazionale.giur.uniroma3.it/humanrightsrefugeelawlegalclinic/coi/>.

⁴ Human Rights Watch, *Russia: Court Bans Jehovah's Witnesses. Withdraw Lawsuit, Protect Religious Freedom*, pubblicato online il 20 aprile 2017, disponibile in <https://www.hrw.org/news/2017/04/20/russia-court-bans-jehovahs-witnesses>.

⁵ Corte EDU, *Testimoni di Geova di Mosca e altri c. Russia*, ricorso n. 302/02, 10 giugno 2010.

episodi di abusi e persecuzioni, con arresti e processi a carico dei fedeli che continuano a praticare il proprio credo, arrivando persino ad irruzioni della polizia nelle case private⁶.

Anche in Occidente, dove il diritto di libertà religiosa è stato enunciato per la prima volta in molte Carte costituzionali e Convenzioni internazionali, si registrano ancora, purtroppo, episodi di intolleranza e discriminazioni. Uno studio della Pew Research Center dimostra che, dal 2007 al 2017, le restrizioni a livello politico, legislativo e sociale sono aumentate in tutto il mondo⁷, a riprova che il fenomeno non è limitato ad un singolo paese e, dunque, tali episodi sono in corso anche in Europa.

Episodi che riportano alla memoria una Europa divisa dall'intolleranza e dalle guerre di religione, attraversata da eserciti di uomini armati di fede e spada, pronti a farsi la guerra l'uno con l'altro, solo perché di questa o di quella religione. Ma riaffiorano anche ricordi di un passato non troppo lontano, un periodo in cui lo Stato totalitario ancora «*vuole instaurare una società perfetta con metodi violenti e concepisce la vita e la dinamica politica come fondate sull'antitesi amico-nemico, progressista-reazionario, destinate quindi a salvare e privilegiare i primi, annientare i secondi*»⁸. D'altronde, l'esperienza religiosa è sempre stata parte integrante della storia d'Europa, segnata dai rapporti tra Impero-Chiesa prima e Stato-confessioni religiose poi. Un binomio accompagnato dal fenomeno della secolarizzazione, il quale ha portato lo Stato liberale a vivere «*di presupposti che esso di per sé non può garantire*»⁹.

L'intento di questa ricerca è capire la portata della questione nel continente europeo, attraverso un'analisi storico-giuridica del fenomeno, partendo dalle premesse storiche che hanno portato alla lotta per la libertà religiosa delle minoranze religiose, passando poi all'analisi degli strumenti legislativi tutt'ora vigenti e agli orientamenti giurisprudenziali a tutela delle stesse, ma al contempo si osserveranno anche le lacune

⁶ Human Rights Watch, *Russia: Escalating Persecution of Jehovah's Witnesses. Arrests, Prison, Harassment for Peaceful Religious Practice*, pubblicato online il 9 gennaio 2020, disponibile in <https://www.hrw.org/news/2020/01/09/russia-escalating-persecution-jehovahs-witnesses>.

⁷ Pew Research Center, *A Closer Look at How Religious Restrictions Have Risen Around the World*, 10th Annual Report, 15 luglio 2019, disponibile in <https://www.pewresearch.org/religion/2019/07/15/a-closer-look-at-how-religious-restrictions-have-risen-around-the-world/>.

⁸ C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea. Legislazione italiana*, 5ª ed., Giappichelli, Torino, 2019, p. 87.

⁹ E. W. BÖCKENFÖRDE, *La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione*, a cura di M. Nicoletti, Morcelliana, Brescia, 2006, p. 68.

normative e le decisioni delle corti sovranazionali che potrebbero minare la loro libertà religiosa, così tanto affermata nelle varie Carte costituzionali e internazionali. Si vedrà anche come sia ancora tutt'oggi difficile definire cosa sia una "minoranza religiosa", e più precisamente individuare i caratteri socio-giuridici che la contraddistinguono. Si tratta di una difficoltà che condiziona le fonti formali sulla libertà religiosa, che in tale espressione spesso non trova posto, e lascia spazio ad altri *nomen*, come la "confessione religiosa di minoranza" che sconta però una analoga difficoltà definitoria. L'assenza di una nozione giuridica condivisa e certa di minoranza religiosa e/o di confessione religiosa di minoranza incide ovviamente sul trattamento del gruppo sociale sottostante. Essa apre infatti un problema anche su un altro piano, vale a dire la coesistenza di varie forme di credo in società sempre più multiculturali, mettendo a rischio le certezze di un sistema pluralistico che gli ordinamenti occidentali hanno così faticosamente conquistato.

Rimane tuttavia il baluardo dei diritti umani, sia a tutela di ogni forma di religiosità sia come argine al potere dello Stato, il cui compito è quello di garantire la coesione sociale, attraverso il riconoscimento e la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali, senza distinzione tra i consociati, anche sulla base della propria appartenenza religiosa, i quali però hanno il dovere di svolgere la propria attività o funzione concorrendo al progresso materiale o spirituale della società.

CAPITOLO I

IL CAMMINO DELLE MINORANZE RELIGIOSE: DALLA TOLLERANZA ALLA LIBERTÀ RELIGIOSA

SOMMARIO: 1. Le radici della tolleranza religiosa. – 2. La rottura dell'unità cristiana. – 3. Guerre di religione. – 4. L'assetto di Westfalia. – 5. La nascita della libertà religiosa. – 6. Laicità e diritti umani.

1. *Le radici della tolleranza religiosa.*

La coesistenza fra credenze diverse affonda le radici negli albori della civiltà, da quando cioè le società primitive iniziarono a darsi le prime regole di convivenza. Tuttavia, nel mondo antico, il sentimento religioso non era ancora concepito come un fatto intimo ed individuale, ma piuttosto si confondeva con la sfera pubblica, politica e sociale. Dunque, l'omogeneità religiosa non poneva alcuna questione di tolleranza o intolleranza¹.

Il problema della coesistenza delle credenze nasce con l'avvento del Cristianesimo. L'Impero romano non aveva mai imposto i propri dèi ai popoli sottomessi, ma accettò le nuove divinità in un tempio apposito, il Pantheon, segno dell'apertura che caratterizzava il politeismo pagano². Con la conquista della Giudea, i Romani dovettero però confrontarsi con l'ostilità degli Ebrei ed il rifiuto dei Cristiani di riconoscere la natura divina dell'imperatore, in quanto religioni monoteiste³. Iniziò

¹ Sull'argomento cfr. P. A. D'AVACK, *Il problema storico-giuridico della libertà religiosa. Lezioni di Diritto ecclesiastico*, Bulzoni, Roma, 1964, pp. 9-12; F. RUFFINI, *Relazioni tra Stato e Chiesa. Lineamenti storici e sistematici*, a cura di F. Margiotta Broglio, Il Mulino, Bologna, 1974, pp. 29-32. In termini diversi cfr. M. SORDI, *Tolleranza e intolleranza nel mondo antico*, in AA. VV., *La tolleranza religiosa. Indagini storiche e riflessioni filosofiche*, a cura di M. Sina, Vita e Pensiero, Milano, 1991, pp. 1-12.

² C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, 2ª ed., Il Mulino, Bologna, 1996, p. 13; in termini analoghi, P.G. CARON, *Corso di storia dei rapporti fra Stato e Chiesa. Chiesa e Stato dall'avvento del Cristianesimo agli inizi della monarchia assoluta*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1981, p. 2. Per uno studio della religione romana si veda A. PASTORINO, *La religione romana*, Mursia, Milano, 1973.

³ Come sottolinea C. CARDIA, *op. cit.*, p. 19, in verità, l'atteggiamento cristiano verso il potere e le istituzioni è essenzialmente «legittimista».

così un periodo di repressioni e persecuzioni⁴, che terminerà solo con l’editto di Milano del 313, ammettendo la religione cristiana come *religio licita*⁵. Muta così gradualmente la posizione di chi prima tollerava e di chi era tollerato⁶: l’imperatore Costantino si erge di lì a poco a difensore dell’unità della Chiesa⁷, esercitando diritti e prerogative ecclesiastiche e perseguendo scismi ed eresie, tra cui il donatismo e l’arianesimo⁸. L’atto di svolta finale è segnato dall’editto di Tessalonica del 380, con il quale Teodosio I eleva il Cristianesimo a “religione di Stato”⁹, avviando così un periodo di legislazione che porterà alla cancellazione del paganesimo e del politeismo dall’Europa, vale a dire alla fine della tolleranza per quanti predicano e praticano una credenza diversa da quella cristiana¹⁰.

Il Cristianesimo introduce un’altra scissione nella società civile e politica con la condanna degli eretici, di coloro cioè che, pur facendo parte della comunità cristiana, si allontanano dal magistero ufficiale negando una o più verità di fede¹¹. Il dissenso religioso diviene subito la discriminante tra coloro che appartengono pienamente alla comunità e coloro che feriscono e contaminano tale comunità con la propria infedeltà¹². Le eresie di questo periodo assumono una grande rilevanza sociale ed ecclesiologica. La deviazione dall’ortodossia raramente si esaurisce in un convincimento personale destinato a restare nel chiuso della coscienza individuale. Essa tende invece a coinvolgere la comunità di fedeli, traducendosi in un movimento

⁴ Sui profili giuridici della persecuzione ai cristiani, cfr. M. U. SPERANDIO, *Nomen Christianum. I. La persecuzione come guerra al nome cristiano*, Giappichelli, Torino, 2009; ID., *Diocleziano e i cristiani. Diritto, religione, politica nell’era dei martiri*, Jovene, Napoli, 2013.

⁵ Già nel 311, l’imperatore Graziano aveva emanato l’editto di Sardica, il quale costituisce il primo provvedimento di tolleranza nei confronti dei cristiani. Con l’editto di Milano, la religione cristiana acquista per la prima volta legittimità giuridica vera e propria. Cfr. H. KAMEN, *Nascita della tolleranza*, Il Saggiatore, Milano, 1967, p. 13 ss.; J. LECLER, *Storia della tolleranza nel secolo della Riforma*, vol. I, Morcelliana, Brescia, 1967, pp. 56-57; M. SORDI, *op. cit.*, pp. 7-8.

⁶ Sul punto v. F. CARDINI, *Cristiani perseguitati e persecutori*, Salerno Editrice, Roma, 2011.

⁷ P.G. CARON, *op. cit.*, pp. 6-7. Cfr. altresì M. U. SPERANDIO, *Costantino ‘vescovo universale’*, in *Historia et ius*, Rivista di storia giuridica dell’età medievale e moderna (www.historiaetius.eu), 7/2015.

⁸ C. CARDIA, *op. cit.*, pp. 28-30.

⁹ F. RUFFINI, *op. cit.*, pp. 72-73.

¹⁰ C. CARDIA, *op. cit.*, pp. 30-31. Cfr. altresì J. LECLER, *op. cit.*, pp. 61-63.

¹¹ Il termine “eresia” deriva dal greco *αἵρεσις*, il cui significato originario era “presa”, “scelta”, “elezione”, “inclinazione”, “proposta” e designa la negazione di alcuni dogmi o verità di fede insegnati dalla Chiesa. Sotto il profilo storico, sono da considerarsi eretici anche le dottrine e i movimenti reputati tali dalle autorità ecclesiastiche. Cfr. A. RAVÀ, voce *Eresia*, in *Enc. Dir.*, vol. XV, 1966.

¹² Sull’intolleranza cristiana v. F. RUFFINI, *op. cit.*, pp. 33-36. Sul concetto di tolleranza in Agostino si veda J. LECLER, *op. cit.*, pp. 72-77.

organizzato che chiede legittimazione e cerca espansione e diffusione. Spesso il primo sostenitore di una opinione eterodossa è un vescovo, attorno al quale si raccolgono una o più chiese locali. In questo senso, le grandi eresie trinitarie e cristologiche assumono un carattere politico eversivo per una società che non ha mai conosciuto una separazione tra spirituale e temporale.

Dal punto di vista giuridico, la terminologia scelta dalle norme legislative per qualificare l'eresia è la più varia, in parte ereditata dalla tradizione precristiana, in quanto la questione assume rilievo politico e di ordine pubblico e gli interventi amministrativi con il tempo accentuano la funzione repressiva in ragione dell'espandersi delle tipologie ereticali¹³. Nel codice di Teodosio si parla di 'errore', 'perfidia', 'sciocchezza' o 'pazzia'¹⁴, mentre in entrambi i codici teodosiano e giustiniano si adottano termini quali *superstitio*¹⁵, *sacrilegium*¹⁶, *publicum crimen*¹⁷, 'delitto'¹⁸. Ma l'imperatore Giustiniano elabora una definizione più ampia, perché prevede che debbano essere considerati, e dunque puniti, come eretici «*qui vel levi argumento iudicio catholicae religionis et tramite defecti fuerint deviare*»¹⁹. La gradazione della sanzione spiega l'atteggiamento dell'ordinamento verso la fenomenologia ereticale. La pena di morte è comminata solo per i casi più gravi, tra cui l'insegnamento e la propagazione dell'eresia. Le altre sanzioni tendono a isolare l'eretico ed evitare il contagio della comunità. Gli eterodossi sono esclusi dalle funzioni e dagli uffici pubblici: non possono far parte della milizia²⁰, né insegnare²¹, né esercitare l'avvocatura²². Agli eretici può essere posto, secondo la gravità delle colpe, l'esilio oppure la *relegatio*, l'*interditio* o la *deportatio*.

La repressione dell'eresia introduce la categoria del pentimento o conversione del soggetto, che può portare fino all'estinzione del reato e dei suoi effetti. Si raggiungono

¹³ Una volta convertiti gli imperatori al Cristianesimo, l'intolleranza religiosa si trasforma in «*intolleranza civile*». Sull'argomento v. F. RUFFINI, *op. cit.*, pp. 37-38.

¹⁴ C. Th. 16.5.11; 16.5.37; 16.5.20.

¹⁵ C. Th. 16.5.5; C. I. 1.7.3.

¹⁶ C. Th. 16.5.7; C. I. 1.5.8.

¹⁷ C. Th. 16.5.40.1; C. I. 1.5.4.1.

¹⁸ C. Th. 16.5.40.6; C. I. 1.5.4.6.

¹⁹ C. I. 1.5.2.1.

²⁰ C. Th. 16.5.2; C. I. 1.5.8.6.

²¹ C. I. 1.5.18.4; 1.5.12.17.

²² C. I. 1.4.15.

così due obiettivi: non solo la reintegrazione del dissidente nell'ortodossia dottrinale e nella Chiesa, ma anche il ristabilire l'armonia tra potere politico e spirituale, non vedendone più posta in discussione l'unità.

L'effetto sul cittadino romano dell'affermazione del Cristianesimo sul continente europeo è affiancato e, per certi versi, offuscato dalla questione istituzionale²³: la costante dialettica tra potere temporale e quello spirituale riflette la continua tensione per la supremazia tra Impero e Chiesa, una questione che impegnerà tutto il periodo medioevale²⁴. All'interno di questo complesso panorama si creano le basi della *Respublica gentium christianarum*²⁵, fondato sul "dualismo gelasiano"²⁶, in cui il *civis-fidelis*, sottoposto all'imperio dell'*utrumque ius*²⁷, non distingue i suoi doveri di cittadino da quelli di fedele²⁸.

L'unità di fede è dunque l'elemento costitutivo della Cristianità nel Medioevo²⁹: non vi è più una religione pagana propriamente detta, ma si pone il problema

²³ Cfr. P. LILLO, *Sovranità politica e dimensione religiosa nei sistemi unionisti*, in *Federalismi.it*, Rivista telematica (www.federalismi.it), n. 9 del 8 maggio 2019.

²⁴ Il Cristianesimo spezza la concezione unitaria del potere ed introduce il dualismo tra "spirituale" e "mondano". La separazione definitiva si avrà con la Lotta delle Investiture (1057-1122), dando così inizio al processo di secolarizzazione del potere. Cfr. G. LEZIROLI, *Stato e Chiesa per una storia del dualismo giurisdizionale cristiano*, Giappichelli, Torino, 1991; E. W. BÖCKENFÖRDE, *Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all'Europa unita*, a cura di G. Preterossi, Laterza, Roma-Bari, 2010, pp. 35-41; C. CARDIA, *La Chiesa tra Storia e diritto*, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 392-393.

²⁵ Come osserva L. SPINELLI, *Lo Stato e la Chiesa. Venti secoli di relazioni*, UTET, Torino, 1988, p. 22, l'Impero e la Chiesa coincidono in una visione monistica, secondo la quale «il potere spirituale e quello temporale altro non sono che due attribuzioni dell'unica società, composta degli stessi soggetti, unita da una fede uguale per tutti e da un'unica legge». Cfr. altresì C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, Il Mulino, Bologna, 2011, pp. 97-99.

²⁶ Il principio è fondato sul precetto evangelico del «rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio» (Mt., 22, 17; Lc., 20, 25). Il primo a teorizzare il confine tra i due poteri fu papa Gelasio I (492-496). Nell'*Epistula XII* all'imperatore Anastasio, scrive: «*Duo quippe sunt, imperator Anastasio quibus principaliter mundus hic regitur: auctoritas sacrata pontificum et regalis potestas*» facendo al contempo intravedere la superiorità della potestà religiosa, ponendo le basi per le successive rivendicazioni teocratiche. E. CORTESE, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Il Cigno Galileo Galilei Edizioni di Arte e Scienza, Roma, 2001, pp. 34-36.

²⁷ Sull'origine del termine v. M. CARVALE, *Diritto senza legge. Lezioni di diritto comune*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 103. Sull'argomento cfr. altresì A. PADOA-SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa. Dal Medioevo all'età contemporanea*, 2ª ed., Il Mulino, Bologna, 2016, pp. 219-220.

²⁸ In argomento cfr. S. MENZINGER (a cura di), *Cittadinanze medievali. Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, Viella, Roma, 2017.

²⁹ Il termine *Christianitas*, nel senso di "religione cristiana", "fede cristiana" assume infatti il significato collettivo di "società cristiana", v. J. LECLER, *op. cit.*, pp. 84-91.

dell'atteggiamento che la Chiesa deve assumere nei confronti degli infedeli³⁰, il nemico "esterno", e degli eretici, il nemico "interno". I primi, ad eccezione degli Ebrei³¹, si trovavano per lo più nelle periferie e alle frontiere del mondo cristiano: per loro la conversione non doveva essere forzata. Anche le crociate diventano mezzo di conversione indiretta: esse mirano soprattutto a difendere o ad estendere la sovranità dei popoli cristiani, cacciando i Saraceni non solo dalla Terra Santa ma da tutte le antiche terre cristiane che essi avevano invase. Si tratta sostanzialmente di una prova di forza tra Cristianesimo e Islam. Ma il Cristianesimo è molto più attivo nel tentativo di assimilare gli infedeli sottomessi, rispettandone però la loro libertà personale in punto di conversione³². In ciò si differenzia dall'Islam, che invece ha bisogno dei *dhimmi* per il tributo³³.

Decisamente più rigoroso l'atteggiamento invece verso l'eretico, il quale va estirpato, perché provoca scandalo ed è causa di inquinamento della comunità, e per il quale erano previste diverse pene al fine di reprimerne la diffusione³⁴. Vi sono molti movimenti ereticali, ma il più vasto e drammatico fu quello degli Albigeses o Catari, contro i quali fu condotta addirittura una crociata³⁵.

Il Concilio lateranense IV del 1215 approva un vero e proprio "manifesto contro

³⁰ Bernardo di Clairvaux, a difesa e ad elogio dell'ordine dei Templari, giustificherà l'uccisione degli infedeli come «malicidio» e l'uso della forza nella guerra contro i pagani. P. ZERBI, *Medioevo: tolleranza o intolleranza?*, in *La tolleranza religiosa*, cit., p. 22.

³¹ Non sono pagani, perché riconoscono lo stesso Dio dei cristiani. Ma non sono nemmeno eretici, in quanto non hanno abbracciato la fede cristiana, perché non riconoscono la figura e il ruolo messianici di Cristo. Dunque, ad essi non può applicarsi alcuna delle leggi che cercano di difendere il cristianesimo dagli infedeli e dagli eretici. Cfr. F. RUFFINI, *op. cit.*, pp. 49-50, in particolare pp. 60-63. Per una ricostruzione storica, cfr. M. GHIRETTI, *Storia dell'antigiudaismo e dell'antisemitismo*, Mondadori, Milano, 2007; L. POLIAKOV, *Storia dell'antisemitismo. Dalle origini del cristianesimo all'Europa del Cinquecento*, BUR Rizzoli, Milano, 2013.

³² Nella sua *Summa*, Tommaso d'Aquino riassume il principio agostiniano «*credere non potest homo nisi volens*» in «*credere voluntatis est*». Sul punto v. J. LECLER, *op. cit.*, pp. 91-99.

³³ L'Islam distingue nettamente il comportamento da tenere verso i pagani e verso ebrei e cristiani. C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 32-36.

³⁴ H. KAMEN, *op. cit.*, pp. 17-18, afferma che la «*comunanza di fede implicava unità e sicurezza sociale; così, al contrario, dissenso in materia di fede significava minaccia verso l'edificio sociale. Era logico quindi che Chiesa e Stato opponessero il proprio fronte ai gruppi ideologici minoritari*».

³⁵ Si ricorda il movimento dei Valdesi, iniziato da Pietro Valdo tra il 1170 e il 1180, che esalta una religiosità laicale e anticipa la Riforma protestante reclamando il diritto di ciascun fedele di predicare il Vangelo e accettando come sacramenti solo la penitenza e l'eucarestia. Cfr. M. BENEDETTI (a cura di), *Valdesi medievali. Bilanci e prospettive di ricerca*, Claudiana, Torino 2009. Sui movimenti ereticali nel Medioevo si veda G. G. MERLO, *Eretici ed eresie medievali*, Il Mulino, Bologna, 2000.

l'eresia", nel quale è scritto:

scomunichiamo e colpiamo con anatema ogni eresia che si erge contro la nostra santa ortodossa e cattolica fede. Condanniamo tutti gli eretici, sotto qualunque nome si presentino; essi hanno facce diverse, ma le loro code sono strettamente aggrovigliate tra loro perché nella falsità sono uguali. Gli eretici condannati siano abbandonati alle autorità secolari o ai loro funzionari per essere puniti con pene adeguate e i chierici siano prima degradati della loro dignità [...]. I cattolici che, presa la croce, si armeranno per sterminare gli eretici godano delle indulgenze e dei santi privilegi, che sono concessi a quelli che vanno in aiuto della Terra Santa. [...] Ciascun arcivescovo o vescovo deve, personalmente o per mezzo del suo arcidiacono o di altre persone oneste e idonee, visitare due o almeno una volta all'anno, la sua diocesi se vi è notizia della presenza di eretici, e ivi costringa tre o anche più uomini di buona fama, o addirittura, se sembrerà opportuno, tutti gli abitanti dei dintorni, a impegnarsi con giuramento a rivelare al vescovo la presenza di eretici, o di gente che tiene riunioni segrete, o si allontana nella vita e nei costumi dal comune modo di comportarsi dei fedeli (can. 3).³⁶

La ricerca dell'unità religiosa giunge all'apice con la creazione dell'Inquisizione³⁷: già nel 1184 papa Lucio III con la bolla *Ad abolendam* aveva previsto di istituire nelle diocesi una Inquisizione episcopale, assistita da autorità secolari. Gregorio IX fece poi dell'Inquisizione un organismo permanente, universale, affidato a religiosi dipendenti direttamente dalla Santa Sede. All'Inquisizione episcopale decentrata si sostituisce l'Inquisizione monastica accentrata. D'altra parte, l'imperatore Federico II tra il 1224 e il 1238 istituì la pena di morte, nei territori dipendenti dalla sua giurisdizione, per l'eretico ostinato. Queste due serie di misure, ecclesiastiche e secolari, erano distinte ma non indipendenti e furono prese in accordo tra i due poteri³⁸. Nel 1231 Gregorio IX iscrisse nel suo Registro la costituzione imperiale di Federico II e specificò nella

³⁶ Il testo è tratto da C. CARDIA (a cura di), *Tornano a moltiplicarsi gli dèi?*, Giuffrè, Milano, 1998, pp. 103-104.

³⁷ In argomento v. G. CAPUTO, voce *Inquisizione*, in *Enc. Dir.*, vol. XXI, 1971, pp. 711-714. Cfr. altresì I. MEREU, *Storia dell'intolleranza in Europa. Sospettare e punire. Il sospetto e l'Inquisizione romana nell'epoca di Galilei*, Mondadori, Milano, 1979; A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Einaudi, Torino, 1996; ID., *L'inquisizione romana. Letture e ricerche*, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 2003.

³⁸ F. RUFFINI, *op. cit.*, p. 41, ricorda che «già negli accordi di Verona del 1184 tra Federico Barbarossa e Lucio III, si conviene che al bando della Chiesa debba accompagnarsi per gli eretici il bando dell'Impero. Vale a dire, l'eretico è messo fuori, non soltanto da leggi ecclesiastiche, ma da quelle civili, e non gode più la protezione; così che la sua persona e le sue cose possono essere impunemente manomesse da chiunque, e nessuno può più avere commercio con lui, non i genitori, non il consorte, non i figli».

bolla *Excommunicamus et anathematisamus* che l'eretico ostinato e recidivo doveva essere consegnato al braccio secolare per patire l'*animadversio debita*, ossia la pena di morte sul rogo.

Da un punto di vista processuale, l'Inquisizione era esercitata per mezzo di delegati pontifici autonomi dalla giurisdizione del vescovo. All'inquisitore era affidato il compito di ricercare gli eretici, anche al di là delle notizie certe sulla loro esistenza ed attività. Egli viaggiava e si sistemava nelle diverse località su cui aveva giurisdizione e vi apriva le sessioni del tribunale con l'editto "di grazia" e l'editto "di fede": il primo era diretto a sollecitare la confessione spontanea dell'indagato, con la conseguente remissione della colpa e l'irrogazione delle pene canoniche; l'altro apriva la fase delle delazioni, imponendo a chiunque ne era a conoscenza di denunciare casi evidenti o anche soltanto sospetti di eresia. L'accusato non aveva avvocati o assistenti e il nome degli accusatori era tenuto celato. Nel corso della procedura era ammesso, secondo precisi regolamenti e formulari, l'uso della tortura fisica. Il processo si concludeva con una sentenza non appellabile. L'obiettivo essenziale del processo inquisitorio era la conversione dell'eretico: in questo senso la pena di morte rimaneva formalmente estranea al diritto penale canonico che prevedeva la condanna al carcere, la confisca dei beni, la distruzione della casa e via di seguito.

Un caso del tutto particolare è quello dell'Inquisizione spagnola³⁹. Prima delle crociate, la Spagna era il punto d'incontro delle tre religioni del Libro: l'Islam, l'Ebraismo e il Cristianesimo. Queste prosperavano in pace sotto il regime tollerante dei Califfi e gli scambi culturali vi erano protetti. La penisola iberica faceva da ponte tra i due mondi arabo ed europeo, il punto d'incrocio fra Islam e Cristianità, dando libero passo anche agli Ebrei. L'abilità di tali religioni a coesistere l'una a fianco dell'altra non era dovuta ad un'innata tolleranza. Esse manifestavano un rispetto reciproco, forse perché i Saraceni, come i Romani, avevano scoperto che la tolleranza in materia religiosa è un utile strumento di tranquilla amministrazione⁴⁰.

Questa convivenza pacifica venne interrotta dalla *Reconquista* della penisola iberica da parte dei sovrani cattolici, i quali condussero una vera e propria campagna di pulizia

³⁹ Sull'argomento cfr. B. BENNASSAR, *Storia dell'Inquisizione spagnola. Dal XV al XIX secolo*, Rizzoli, Milano, 1980. Più di recente, H. RAWLINGS, *L'inquisizione spagnola*, Il Mulino, Bologna, 2008.

⁴⁰ R. H. BANTON, *La lotta per la libertà religiosa*, Il Mulino, Bologna, 2001, p. 29.

etnica e confessionale tra il XV e XVI secolo. Attraverso il tribunale ecclesiastico, infatti, i re cattolici intendevano garantire una salda unità religiosa che potesse favorire il processo di coesione nazionale. Formalmente però l'Inquisizione era abilitata ad agire solo contro gli eretici; quindi, poteva occuparsi solamente di reati commessi da Cristiani e non aveva giurisdizione sugli Ebrei e sugli infedeli. Furono pertanto emanati, nel 1492 e nel 1502, i c.d. "editti di espulsione", offrendo così ad Ebrei e Musulmani l'alternativa tra l'espatrio o la conversione tramite battesimo. Per la prima volta nella storia, nella comunità ebraica ci fu una conversione di massa al Cristianesimo. Gli Ebrei convertiti furono chiamati *conversos* o *marrani*, mentre con il termine *moriscos* si indicavano i Musulmani battezzati, diventando così non solo immuni da ogni molestia, ma addirittura eleggibili ai più alti uffici dello Stato e della Chiesa. La maggioranza però accettava il Cristianesimo solo superficialmente, continuando a praticare i vecchi riti in casa propria, mentre alcuni diventarono fanatici ortodossi, cercando di assicurarsi un posto nella comunità cristiana. Uno di questi fu Tomás de Torquemada, dapprima confessore della regina Isabella di Castiglia e poi, su richiesta di Ferdinando II d'Aragona, approvata da papa Sisto IV nel 1482, divenne Grande Inquisitore⁴¹.

Una voce si leva a difesa della tolleranza degli eretici: Marsilio da Padova, autore del celebre trattato *Defensor pacis* del 1324. Egli sostiene che i ministri della Chiesa non hanno alcun potere coercitivo né sui fedeli, né sugli eretici, né sui pagani, ma devono limitarsi a insegnare, esortare e, se necessario, minacciare pene eterne ai peccatori ostinati. Egli esalta la figura del principe quale «*supremo legislatore umano*», capo della religione sul suo territorio, al quale spetta ogni giurisdizione, anche quella ecclesiastica⁴².

⁴¹ ID., *op. cit.*, pp. 31-48. Sull'argomento, cfr. altresì N. TERPSTRA, *Purezza e fede. Esuli religiosi nell'Europa moderna*, Il Mulino, Bologna, 2020, pp. 130-132.

⁴² Marsilio non è l'unico alfiere dell'impostazione subordinazionista, se non altro perché negli stessi anni Guglielmo di Ockham, nel suo *Dialogus de imperatorum et pontificum potestate* reclama il ritorno della Chiesa alle sue radici di povertà e testimonianza del Vangelo. Cfr. F. RUFFINI, *La libertà religiosa. Storia dell'idea*, Feltrinelli, Milano, 1991, pp. 29-31; C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 85-86; J. LECLER, *op. cit.*, pp. 110-114; C. FANTAPPIÈ, *op. cit.*, p. 157-158. Diversamente, P. A. D'AVACK, *op. cit.*, pp. 56-58, ritiene che la condanna dell'intolleranza da parte di Marsilio sia "presunta", in quanto il suo intento non è di elargire agli infedeli o agli eretici un regime di tolleranza o di libertà di coscienza, ma è invece quello di esautorare la potestà ecclesiastica a favore di quella laica.